



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1129

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**OGGETTO:**

Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti di cui all'articolo 9ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Il giorno **26 Luglio 2024** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**FRANCESCA GEROSA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", dispone che il termine di pagamento è fissato nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente e che nelle transazioni commerciali, in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine di pagamento superiore, che non può però in ogni caso essere superiore ai 60 giorni.

La Provincia già con l'introduzione nel 2008 dell'articolo 9ter nella legge provinciale di contabilità n. 7/1979, aveva dettato disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti con particolare riferimento alle agevolazioni provinciali.

In seguito, con l'art. 1, comma 11 della legge provinciale n. 2 di data 28 marzo 2009 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)" aveva previsto che le liquidazioni di spesa che riguardavano gli interventi e le misure anticongiunturali fossero disposte entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione salvo esigenze straordinarie individuate con deliberazione della Giunta provinciale. Il medesimo comma 11 stabiliva inoltre che quanto previsto dell'articolo 9 ter della legge provinciale di contabilità si applicasse anche ai pagamenti che riguardano interventi diretti.

La Giunta provinciale, per dare attuazione alla disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 1 della LP 2/2009, ha approvato la delibera n. 810 del 9 aprile 2009, definendo, sia per le agevolazioni finanziarie sia per gli interventi diretti della Provincia i tempi entro i quali procedere alla liquidazione delle somme, avendo a riferimento, per le transazioni commerciali, al termine dei 30 giorni stabilito con il decreto legislativo 231/2002.

Ora, a seguito dell'introduzione di più puntuali disposizioni in materia di termini di pagamento, con particolare riferimento alle disposizioni statali in tema di indicatore dei tempi di pagamento e di indicatore dei ritardi di pagamento per le fatture commerciali (si citano in particolare il decreto legislativo n. 33/2013, le successive disposizioni conseguenti e la Riforma 1.11 del PNRR), si rende necessario procedere ad una revisione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 810/2009 al fine di allinearle a quelle statali.

Tali nuove indicazioni dovranno essere applicate anche dalle agenzie, dagli enti pubblici strumentali, dalle fondazioni e dalle società controllate dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 7 della L.P. 4/04 e ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/05, compatibilmente con i relativi ordinamenti.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 9ter della legge provinciale di contabilità lp 7/1979;
- vista la deliberazione n. 810/2009;
- visto l'art. 7 della legge provinciale n. 4 di data 12 maggio 2004 e l'art. 18 della legge provinciale n. 1 di data 10 febbraio 2005
- viste le disposizioni normative citate in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di approvare le disposizioni in materia di liquidazione della spesa riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le suddette disposizioni debbano essere applicate a tutti i pagamenti dell'amministrazione provinciale;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7 della L.P. 4/04 e ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/05, le presenti disposizioni costituiscono direttiva alle agenzie, agli enti pubblici strumentali, alle fondazioni e alle società controllate dalla Provincia che dovranno applicare quanto previsto dal presente provvedimento compatibilmente con il proprio ordinamento;
- 4) di revocare, per quanto espresso in premessa, la deliberazione n. 810 del 9 aprile 2009.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

### **A) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

#### **1. disposizioni inerenti alla liquidazione di agevolazioni finanziarie**

Salvo quanto previsto di seguito, la liquidazione della spesa va disposta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

La liquidazione può essere disposta entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per il pagamento qualora la struttura competente debba effettuare delle verifiche, previste dalla normativa vigente.

Il termine può essere sospeso in relazione alla necessità di regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata dal richiedente: in tal caso la sospensione opera dalla data di richiesta di regolarizzazione o integrazione inviata dall'amministrazione al richiedente fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati dall'amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, liquida la spesa o definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

In caso di ricevimento della documentazione di spesa nel mese di dicembre, il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fatte salve diverse scadenze previste.

#### **2. disposizioni inerenti alla liquidazione di spese dirette (acquisto di beni e servizi, spese per lavori pubblici, ecc) di natura commerciale.**

Relativamente alle spese dirette della Provincia deve essere osservata la normativa statale in merito ed in particolare il d. lgs. n. 231 di data 9/10/2002 e successive modifiche, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Riforma 1.11 del PNRR in merito alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie.

Ulteriori indicazioni sono contenute inoltre nell'Allegato della deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto "Disposizioni in merito ai tempi di liquidazione e di pagamento della spesa di natura commerciale della Provincia autonoma di Trento", adottata nella stessa seduta della presente deliberazione.

#### **3. Indicazioni comuni**

Le presenti disposizioni non si applicano ai pagamenti che non richiedono la presentazione di documentazione di spesa o da effettuarsi a scadenza fissa (es. rate, stipendi e pensioni, ecc. ).

I Dirigenti preposti alle strutture provinciali sono responsabili del rispetto dei termini sopra indicati e devono conseguentemente organizzare l'attività delle strutture in modo tale da assicurare il rispetto delle presenti disposizioni.

Il Presidente della Provincia, qualora necessario, può impartire alle competenti strutture provinciali le ulteriori indicazioni o le specificazioni necessarie per assicurare la corretta applicazione delle presenti disposizioni

### **B) DISPOSIZIONI PER AGENZIE ED ENTI PUBBLICI STRUMENTALI**

Le direttive di cui al punto A) trovano applicazione anche nei confronti delle Agenzie e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, compatibilmente con il proprio ordinamento contabile.

I revisori dei conti verificano il rispetto delle presenti direttive e ne danno riscontro nei verbali redatti in occasione delle verifiche periodiche.

### C) DISPOSIZIONI PER LE FONDAZIONI E LE SOCIETA' CONTROLLATE

Le Fondazioni e le Società controllate della Provincia garantiscono il perseguimento dell'obiettivo di accelerazione dei pagamenti secondo le indicazioni di cui al punto A), compatibilmente con il proprio ordinamento, anche adeguando le procedure già in essere, tenuto conto altresì delle direttive per l'impostazione dei budget stabilite dalla Giunta provinciale.

I predetti soggetti emanano nei confronti dei propri soggetti controllati direttive per il perseguimento dell'obiettivo di accelerazione dei pagamenti secondo le indicazioni di cui al punto A).